



coordinamento nazionale comunità di accoglienza

Roma, 15/04/2024

Prot. n.

Alla cortese attenzione dell'On. Eugenia Roccella
Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Alla cortese attenzione della Prof.ssa Assunta
Morresi

Dipartimento per le Politiche della
famiglia

p.c. On. Carlo Nordio
Ministro della Giustizia

Oggetto: osservazioni in merito alla bozza di disegno di legge recante “*Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento*”

In riferimento all'oggetto, e facendo seguito a quanto verbalmente comunicato da Liviana Marelli in rappresentanza del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza nell'incontro del 4 aprile u.s., con la presente nota si intende riproporre sinteticamente le questioni di criticità e di dissenso relativamente a quanto contenuto nella suddetta bozza di DDL

- Innanzitutto il titolo, per due ragioni: da un lato il titolo fa riferimento all'affidamento (normalmente inteso come affidamento familiare) mentre il testo tratta anche l'accoglienza residenziale la cui identità è specifica e non confondibile con l'affidamento familiare. Tale formulazione genera confusione e non favorisce la necessaria e doverosa chiarezza comunicativa circa il sistema di accoglienza a favore di soggetti di minore età allontanati dalla famiglia d'origine a scopo di tutela e di protezione.
Inoltre il titolo indica “misure di tutela dei minori in affidamento” di fatto colludendo con la narrazione negativa dell'affido familiare – da cui tutelarsi - piuttosto che riconoscere e sostenere l'affido familiare (e l'intero sistema di accoglienza) quale risorsa e risposta appropriata approntata in favore del minore e della sua famiglia.
- Il testo richiama in più parti dell'articolato gli "Istituti di assistenza pubblici e privati". È decisamente improprio – in un DDL del 2024 – richiamare ancora tali Istituti quando una precisa legge dello Stato italiano (Legge 149/01) ne ha decretato l'abolizione dal 31.12.2006. Gli esiti del mandato normativo, nel linguaggio e soprattutto nella sostanza, si ritiene debbano essere considerati e acquisiti in sede di processi normativi successivi stante la necessità – e l'obbligo – di non reiterare modalità di accoglienza che lo Stato italiano per norma ha ritenuto correttamente di abolire.
Il richiamo agli Istituti è peraltro fuorviante e potrebbe paradossalmente indurre a una loro riproposizione proprio perché nuovamente rinominati in un disegno di legge successivo al 2006!
- Esiste certamente la necessità di avere DATI aggiornati omogenei sull'intero territorio nazionale. Si tratta di un obiettivo condiviso e più volte riproposto negli annuali Report di monitoraggio dell'attuazione della CRC in Italia. In proposito si sottolinea la necessità di

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

Sede nazionale: Via di Santa Maria Maggiore, 148 - 00184 Roma – C. F. 05009290015 – [http:// www.cnca.it](http://www.cnca.it)

Tel. 06.44230395/06.44230403 - e-mail: segreteria@cnca.it - Pec cnca@pcert.postcert.it



coordinamento nazionale comunità di accoglienza

valorizzare quanto da tempo avviato dal MLPS (vedi sistema SINBA - pur consapevoli della necessità di risolvere la questione sollevata dal garante della privacy) e dall’Autorità Garante Infanzia e Adolescenza, con l’obiettivo di arrivare all’individuazione di un unico sistema di rilevazione nazionale che garantisca la raccolta omogenea dei dati in tutte le regioni e in tempi certi.

Tuttavia - allo scopo di avere dati aggiornati – appare difficile comprendere la ratio dell’istituzione del “registro” su base provinciale, che prevede la raccolta dei numeri dei minorenni fuori famiglia in affidamento e in comunità e contestualmente il numero delle famiglie affidatarie e la denominazione delle comunità.

Quale utilizzo dovrà essere fatto di questo registro? Essendo inoltre la competenza in materia di tutela dei minori dell’Ente locale, in tale contesto quale connessione è prevista?

- Il testo del Disegno di legge ripropone ancora una volta una narrazione negativa dell’affido familiare e del sistema di accoglienza in genere (da cui tutelarsi appunto!), laddove insiste nella riproposizione di misure di controllo: il *registro* di cui sopra e l’*osservatorio*. Ci preme ricordare che le norme in vigore già prevedono adeguate forme di controllo sul sistema di accoglienza residenziale; nello specifico la Procura presso il Tribunale per i Minorenni in riferimento alla verifica dell’appropriatezza del progetto di accoglienza, le Regioni - attraverso le previste articolazioni territoriali ASL, ATS, USSL ecc. - esercitano la funzione di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento delle strutture di accoglienza, e l’Ente locale in quanto titolare della competenza di tutela a favore dei minorenni.

Si tratta allora di valorizzare questi livelli di controllo già previsti attraverso l’opportuna dotazione di risorse economiche e di personale piuttosto che prevedere ulteriori strumenti di controllo, peraltro in una riforma prevista a costo zero.

Preme altresì ricordare ancora che la titolarità rispetto alla progettazione e gestione dei percorsi di affidamento familiare è degli Enti locali, la cui funzione non è mai richiamata.


Inoltre l’individuazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (Ministero della Giustizia), quale destinatario dei dati relativi ai provvedimenti di allontanamento, sembra ignorare o comunque sottovalutare la necessità di sostenere e incrementare i dati relativi alle forme di affidamento “consensuale” e a valenza preventiva, che non prevedono alcun provvedimento dell’AG di allontanamento in quanto disposti dall’Ente locale e ratificati dal GT.

- In riferimento alla prevista istituzione di un Osservatorio nazionale sul sistema di accoglienza (comunità di tipo familiare e affidamento familiare), fermo restando quanto sopra detto circa l’inutilità di istituire nuove e ulteriori forme di controllo, è necessario comprendere la composizione di tale nuovo organismo ma soprattutto le competenze e le funzioni, onde evitare rischi di sovrapposizione con le responsabilità istituzionali già previste: l’Autorità Giudiziaria, le regioni, gli enti locali.

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

Sede nazionale: Via di Santa Maria Maggiore, 148 - 00184 Roma – C. F. 05009290015 – <http://www.cnca.it>

Tel. 06.44230395/06.44230403 - e-mail: segreteria@cnca.it - Pec cnca@pcert.postecert.it



coordinamento nazionale comunità di accoglienza

Riteniamo pertanto non condivisibili e non utili i contenuti del DDL in oggetto, e riteniamo necessario richiamare anche in questa sede la necessità urgente di politiche attive a sostegno del sistema di accoglienza (affido familiare e comunità di tipo familiare) quale risposta di tutela e protezione a favore delle persone di minore età e delle loro famiglie attraverso:

- l'impegno a una diversa e positiva narrazione dell'affido familiare e del sistema di accoglienza residenziale contrastando pregiudizi, strumentalizzazioni e generalizzazioni improprie e demagogiche;
- l'investimento di risorse per garantire sostegno alle famiglie d'origine, alle famiglie affidatarie e al sistema di accoglienza residenziale: attuazione in tutte le regioni dei LEP relativamente agli organici dei servizi sociali territoriali e al progetto PIPPI di prevenzione all'istituzionalizzazione e di sostegno alla famiglia d'origine;
- favorire la ratifica in tutte le regioni delle Linee di indirizzo nazionale per l'affidamento familiare e accoglienza residenziale – proposte dal tavolo tecnico presso il MLPS e definitivamente approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 8/02/2024 - al fine di garantire il diritto alla non discriminazione per tutti i minorenni presenti a qualunque titolo sul territorio italiano.

Ringraziamo per l'ascolto e restiamo a disposizione per tutti gli approfondimenti che verranno ritenuti necessari

Cordiali saluti

Caterina Pozzi - Presidente CNCA

Liviana Marelli - CNCA, membro Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza